



COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SENSIBILI E GIUDIZIARI

**Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale
n. 2 del 31 gennaio 2013**

INDICE

TITOLO I TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 1	DATO PERSONALE
ART. 2	FINALITA'
ART. 3	DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO
ART. 4	INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI
ART. 5	TITOLARITA' DELLE BANCHE DATI
ART. 6	INFORMATIVA
ART. 7	DIRITTI DELL'INTERESSATO
ART. 8	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A SOGGETTI PRIVATI ESTERNI
ART. 9	RESPONSABILITA' DELLE BANCHE DATI
ART. 10	SOGGETTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 11	TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 12	MODALITA' DI TRATTAMENTO
ART. 13	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI
ART. 14	COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI E COMUNI
ART. 15	SICUREZZA
ART. 16	CONTROLLI
ART. 17	SEGRETO D'UFFICIO

TITOLO II TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

- ART. 18 DATI SENSIBILI
- ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
- ART. 20 ELENCAZIONE DELLE FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO LEGITTIMANTI IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI.
- ART. 21 TIPI DI DATI TRATTABILI ED OPERAZIONI ESEGUIBILI: LIMITAZIONI DERIVANTI DALLA TUTELA DELLA PRIVACY
- ART. 22 RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI CHE PERSEGUONO FINALITA' DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
- ART. 23 VIDEOSORVEGLIANZA
- ART. 24 DIFFUSIONE DI IMMAGINI E TUTELA DEI SOGGETTI RIPRESI
- ART. 25 RAPPORTI TRA DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
- ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento redatto in attuazione del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel pieno rispetto della predetta normativa.

E' suddiviso in due titoli che disciplinano:

TITOLO I il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite o utilizzate dall'Amministrazione Comunale;

TITOLO II il trattamento dei dati sensibili autorizzato in quanto collegato strettamente ad attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico.

Il regolamento disciplina altresì i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili per ciascuna delle attività.

TITOLO I TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 1 Dato personale

Ai sensi dell'art. 4, lett. b) del d. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i è definito dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale

Art. 2 Finalità

1. Il Comune provvede al trattamento dei dati personali nell'assolvimento delle proprie finalità istituzionali. Per finalità istituzionali si intendono:

- a) le funzioni previste dalla normativa comunitaria, dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- b) Le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma, convenzioni e altri strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legge.
- c) Le funzioni collegate all'accesso e all'erogazione dei servizi resi dal Comune alla cittadinanza.

2. Nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Ente rientrano anche le funzioni svolte su delega, convenzione o concessione da soggetti pubblici o privati, nonché dagli Istituti di Credito che operano come tesoriere ed esattore comunale.

3. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

4. Il Comune, nell'adempiere all'obbligo di comunicazione interna ed esterna e di

semplificazione dell'azione amministrativa, favorisce la trasmissione di dati o documenti tra le proprie banche dati e quelle degli Enti territoriali, degli Enti pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea, nonché di altri soggetti pubblici e privati che operano, in collaborazione con il Comune, in attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al primo comma.

5. Il cittadino, o qualsiasi gruppo o associazione, anche politica, presente sul territorio del Comune di Casalecchio di Reno, ha diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni sulla base della legge e del regolamento comunale per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'accesso ai dati personali, esclusi quelli sensibili di cui all'art. 14, è permesso esclusivamente quando provengono da pubblici registri, da elenchi o documenti accessibili da chiunque.

6. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici, telematici e reticiviche.

Art. 3

Definizioni di riferimento

Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di: banca dati; trattamento; titolare; responsabile; interessato; comunicazione; diffusione; dato anonimo; blocco e Garante, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i

Art. 4

Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione comunale sono individuate con presa d'atto della Giunta comunale, su proposta dei dirigenti.

2. Le banche dati, di cui al presente regolamento, sono gestite in forma elettronica e cartacea.

Art. 5

Titolarietà delle banche dati

1. Quale titolare delle banche dati dell'Amministrazione Comunale, il Sindaco è tenuto all'adempimento degli obblighi di cui al Titolo IV del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i;

2. Una volta individuate le banche dati, il titolare nomina i responsabili delle singole banche dati con provvedimento motivato, sulla base di quanto previsto dagli artt. 29 e ss. del citato decreto.

3. Nel medesimo provvedimento di cui al precedente comma 2 può essere indicato un sostituto in caso di assenza o impedimento del responsabile della banca dati.

Art. 6

Informativa

1. A cura del responsabile della banca dati o di un suo delegato, viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i.

2. I responsabili delle banche dati favoriscono a tal fine l'introduzione, anche in via

elettronica, di modulistica che contenga breve prospetto informativo e dichiarazioni di consenso o meno alla circolazione, ad eccezione delle ipotesi previste dal comma 5 del citato art. 13.

Art. 7

Diritti dell'interessato

1. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 e ss. del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i sono presentate anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica all'Ufficio Protocollo, anche per il tramite dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico del Comune, che provvede a trasmetterle all'Incaricato del trattamento.
2. Il riscontro alla richiesta da parte dell'incaricato è fornito entro 15 giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, l'Incaricato ne dà comunicazione all'interessato. In tal caso il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.
4. L'identità dell'interessato è verificata ai sensi dell'art. 9, comma 4 D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 8

Affidamento dei servizi a soggetti privati esterni

1. Il Titolare, in persona del Sindaco pro tempore, designa Responsabili esterni del trattamento i soggetti privati esterni, ai quali viene affidata la gestione di servizi per conto dell'Amministrazione, che comporti la comunicazione agli stessi di dati personali in possesso della medesima.
2. La nomina deve contenere precise istruzioni in materia di trattamento di dati.
3. L'Amministrazione, anche mediante verifiche periodiche, vigila sulla corretta osservanza delle istruzioni e sul permanere delle garanzie fornite dal soggetto esterno di pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento.
4. I soggetti esterni devono essere designati quali Responsabili anche qualora la comunicazione agli stessi di dati personali avvenga a seguito dell'elargizione di contributo, stipula di convenzione o altra forma di collaborazione.
5. Qualora il servizio sia affidato ad una persona giuridica, Responsabile del trattamento è l'Ente nel suo complesso, rappresentato secondo lo Statuto e le norme interne dell'Ente stesso.
6. Qualora servizi o compiti, che comportino la comunicazione di dati personali, siano affidati a persone fisiche esterne all'Amministrazione, che operino quali lavoratori autonomi, queste sono nominate dal competente Responsabile del trattamento, sotto le cui direttive operano, Incaricati esterni del trattamento. Le persone giuridiche non possono essere nominate Incaricati del trattamento.
7. Il soggetto esterno designato Responsabile o Incaricato, nell'espletare il servizio affidato,

agisce come Pubblica Amministrazione. In tale veste, ai fini della raccolta dei dati personali, non deve chiedere il consenso degli interessati, ma fornire solo idonea informativa.

Art. 9 Responsabilità delle banche dati

I Responsabili:

- a) curano il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati contenuti nelle banche dati loro affidate;
- b) provvedono a nominare gli incaricati del trattamento dei dati e a dare, agli stessi, istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
- c) procedono alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente,
- d) rispondono dei procedimenti di rettifica dei dati;
- e) curano l'aggiornamento delle banche dati;
- f) impartiscono le disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi;
- g) collaborano con il Servizio Informatico del Comune per definire l'utilizzo in rete delle banche dati cui sovrintendono;
- h) curano l'informazione relativa al trattamento dei dati, alla loro comunicazione e diffusione agli interessati;
- i) dispongono il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento, dando tempestiva comunicazione al titolare.

Art. 10 Soggetti incaricati del trattamento dei dati

A cura del responsabile della banca dati, vengono indicati, in apposito elenco, i soggetti incaricati del trattamento. La designazione individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito, le cui operazioni dovranno essere effettuate attenendosi alle istruzioni impartite.

Art. 11 Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 11 D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i i dati personali, oggetto del trattamento, sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.

Art. 12
Modalità di trattamento

1. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato anche mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi.
2. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di strumenti idonei a collegare i dati stessi a dati provenienti da altri soggetti.
3. Il trattamento dei dati personali acquisiti, nell'ambito delle attività del Comune o forniti dagli interessati, può essere effettuato:
 - a) da società, enti o consorzi che, per conto del Comune, forniscono specifici servizi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Comune, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da norme comunitarie, leggi e regolamenti, o che vengono attivati al fine di soddisfare bisogni erichieste dei cittadini;
 - b) dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo svolgimento delle attività affidate dal Comune;
 - c) dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di regolamento.
4. La trasmissione, di dati o documenti, alle banche dati di cui sono titolari soggetti diversi dal Comune è preceduta da uno specifico protocollo di intesa che contenga, l'indicazione del titolare, del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento nonché le modalità di connessione, trasferimento e comunicazione dei dati e delle misure di sicurezza adottate.

Art. 13
Trattamento dei dati personali
da parte degli Amministratori

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
2. Tutti gli Amministratori Comunali sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in tema di protezione dei dati personali e sono responsabili del trattamento dei dati cui accedono in virtù del proprio mandato. Non possono utilizzare i dati stessi per finalità che siano non pertinenti od eccedenti l'esercizio del mandato. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 14
Comunicazione e diffusione dei
dati personali e comuni

1. La comunicazione di dati personali comuni, ovvero diversi da quelli sensibili e giudiziari, dalla Amministrazione ad altro soggetto pubblico, è ammessa quando è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento o comunque quando è necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in osservanza del principio di leale cooperazione

istituzionale, purché la stessa avvenga nel rispetto dei principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza.

2. La diffusione dei dati di cui al comma precedente, da parte dell'Amministrazione, e la comunicazione degli stessi dati dall'Amministrazione a soggetti privati esterni, sono ammesse unicamente quando sono previste da una specifica norma di legge o di regolamento. La comunicazione può avvenire, altresì, qualora risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ma previa comunicazione al Garante e solo decorso il termine di 45 giorni dalla predetta comunicazione.

Art. 15 Sicurezza

1. Il Responsabile della banca dati provvede, ai sensi del Titolo V, artt. 31 e ss. del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i, alla custodia e al controllo dei dati personali oggetto di trattamento in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 16 Controlli

A cura del responsabile della banca dati sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

Art. 17 Segreto d'ufficio

L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, salvo ipotesi e modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.

TITOLO II TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Art. 18 Dati sensibili

1. Ai sensi dell'art. 4 lett. d) del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i sono considerati sensibili i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

2. I suddetti dati possono essere oggetto di trattamento se rispettate le condizioni previste dalle normative vigenti e dal presente titolo

Art. 19

Trattamento dei dati sensibili e giudiziari

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, le tabelle che formano parte integrante del presente Regolamento, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nel d.lg. n. 196/2003 e s.m.i
2. Il trattamento di dati giudiziari, da parte dell'Amministrazione Comunale, è consentito se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante, ove siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
3. Nei casi in cui una disposizione di legge, o un provvedimento del Garante, specifichi solo le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili o giudiziari che possono essere trattati e le operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo ed esclusivamente per i dati e le operazioni individuati nella tabella allegate al presente Regolamento.
4. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi, in osservanza degli articoli 22, comma 8 e 26 comma 5 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 20

Elencazione delle finalità di interesse pubblico legittimanti il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

L'Amministrazione Comunale persegue, nel trattamento dei dati sensibili e giudiziari, solo ed esclusivamente le finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal D.lgs n. 196/2003 e s.m.i. o, eventualmente, previste da espressa disposizione di legge che le evidenzia puntualmente nei termini richiesti.

Art. 21

Tipi di dati trattabili ed operazioni eseguibili: limitazioni derivanti dalla tutela della privacy

1. Per tutte le finalità indicate nel precedente art. 15, i responsabili del trattamento dei dati e gli incaricati sono autorizzati a trattare tutti i dati sensibili purché:
 - a) i dati siano strettamente pertinenti alla finalità da perseguire e siano necessari per il raggiungimento dell'obiettivo finale previsto dalla legge di riferimento;
 - b) l'obiettivo finale non sia raggiungibile con ulteriori modalità, diverse dall'utilizzo dei dati sensibili;
 - c) nel caso in cui il trattamento dei dati sensibili sia, direttamente o indirettamente, idoneo a rivelare dati sensibili di terzi, anche questi ultimi devono essere correttamente informati, ai sensi del precedente art. 10;
 - d) nell'informativa si faccia espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base ai quali il trattamento è effettuato;
 - e) i dati trattati vengano monitorati periodicamente, escludendo dal trattamento quelli che si rivelano superflui o superati per il perseguimento delle finalità;

- f) i dati trattati con mezzi elettronici o automatizzati siano sottoposti ad idonea tecnica di cifratura, in modo da renderli non consultabili da estranei. Tale tecnica deve essere utilizzata anche per il trattamento non automatizzato dei dati concernenti lo stato di salute e la vita sessuale, dati per i quali deve essere effettuata una conservazione separata dagli altri dati personali sensibili;
- g) il trattamento si limiti solo alla raccolta, conservazione, utilizzazione diretta e comunicazione dei dati ai soli soggetti istituzionalmente preposti a collaborare con il Comune per il perseguimento delle finalità;
- h) sia esclusa ogni forma di diffusione generalizzata dei dati, se non in forma aggregata ed in modo tale da rendere impossibile ricondurre il dato al singolo soggetto titolare del medesimo. Tale diffusione in forma aggregata, deve ritenersi autorizzata solo ed esclusivamente per finalità di studio, ricerca, statistica e simili, perseguite da soggetti pubblici o associazioni non aventi scopi di lucro.

Art. 22

Rapporti con altri soggetti pubblici e/o privati che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico

1. Le operazioni di interconnessione, raffronto, comunicazione e diffusione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti
2. Le operazioni di comunicazione di dati sensibili e giudiziari ad altri soggetti pubblici e/o privati, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico, sono analiticamente ed esclusivamente previste nelle rispettive schede di trattamento dei dati allegate al presente regolamento.
3. Qualora l'Amministrazione Comunale intenda eseguire ulteriori operazioni di comunicazione di dati sensibili e giudiziari non contemplate nelle schede di rilevazione, sottoporrà, preventivamente, tali operazioni all'espressione di parere in merito da parte della competente Autorità di Garanzia.
4. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal Comune sono consentite soltanto previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi ed indicazione scritta dei motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le predette operazioni, se effettuate utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, nonché la diffusione di dati sensibili e giudiziari, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono
5. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali

Art. 23
Videosorveglianza

1. In osservanza dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, e secondo le prescrizioni dell'Autorità Garante, si possono installare impianti di videosorveglianza solo se effettivamente necessari per perseguire finalità istituzionali proprie dell'Amministrazione Comunale, quali:

- a) la tutela del patrimonio della Città, dei beni di interesse culturale, artistico, storico, bibliografico;
- b) il controllo del traffico veicolare;

2. Le ragioni e le finalità che determinano l'installazione devono essere adeguatamente documentate per iscritto in apposito atto.

3. L'eventuale conservazione delle immagini deve essere limitata alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché a specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

Art. 24
Diffusione di immagini e tutela dei soggetti ripresi

1. Al fine di documentare una iniziativa a carattere pubblico è possibile video registrare le immagini della manifestazione.

2. Salvo quanto disposto nei commi successivi del presente articolo, l'immagine di una persona, identificabile e riconoscibile, non può essere esposta o pubblicata senza il consenso di questa o, se si tratta di minori, di chi esercita la potestà sugli stessi, in applicazione dell'articolo 10 del Codice Civile e dell'articolo 96 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i..

In caso la persona ritratta sia deceduta si applica l'articolo 93 di tale legge.

3. Unicamente per perseguire finalità istituzionali proprie dell'Amministrazione Comunale, è possibile, a scopo divulgativo o informativo, senza dichiarazione di consenso da parte dell'interessato, riprodurre, esporre e pubblicare l'immagine di una persona, quando tale diffusione sia giustificata dal ruolo pubblico svolto dal soggetto ripreso o fotografato, o quando la fotografia o ripresa sia collegata ad avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico, ovvero costituisca documentazione dell'attività istituzionale di Organi pubblici.

4. Le immagini non devono essere lesive della dignità e del decoro della persona ritratta, devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle specifiche finalità divulgative o informative.

5. L'inquadratura non deve indugiare particolarmente su singole persone o essere focalizzata su dettagli personali.

6. Eventuali riprese audio - video a fini di promozione turistica, possono avvenire sempre nel rispetto dei principi fissati e dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

7. Chi riprende le immagini è tenuto a rendere palese la propria identità e attività, qualora richiesto.

8. Particolari cautele devono essere assunte rispetto alla pubblicazione delle immagini di minori.

Art. 25

Rapporti tra diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto alla riservatezza

1. Quando la richiesta di accesso concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di soggetti terzi rispetto al richiedente, l'accesso è consentito, ai sensi dell'articolo 60 del Codice in materia di protezione dei dati personali, solo se la situazione giuridicamente rilevante che il terzo intenda far valere sulla base del materiale documentale, al quale chiede di accedere, sia di rango almeno pari al diritto dell'interessato, oppure consista in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

2. Non sono accessibili le informazioni relative a dati personali di terzi in possesso dell'Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo. Chi, per un interesse proprio, presenti istanza di accesso a dati personali di persona deceduta, deve dimostrare il suo interesse diretto, concreto ed attuale.

3. Gli atti pubblicati sull'Albo Pretorio on - line , devono essere redatti in osservanza dei principi di indispensabilità, per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari, necessità, pertinenza, e non eccedenza dei dati personali riportati, fermo restando il divieto di diffusione dei dati relativi allo stato di salute.

4. Riguardo alla disciplina di accesso, per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 26

Disposizioni finali e transitorie

1. Il regolamento entra in vigore trascorso il necessario periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 30/06/03 n. 196 e s.m.i).

3. Ogni forma di misura di sicurezza prevista dal DPS, dalle norme comportamentali nonché dai sistemi di videosorveglianza, deve essere improntata nel pieno rispetto del: Provvedimento generale del Garante Videosorveglianza Aprile 2004, dell'art. 4 L. n. 300/1970 (Statuto lavoratori), dell' art. 114 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.